

CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E L'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PARLAMENTO DEGLI STUDENTI PER IL BIENNIO
2023-2024 E 2024-2025

Approvata con deliberazione Ufficio di Presidenza n. 51 del 17 maggio 2023

Il Consiglio regionale della Toscana, C.F. 01386030488, rappresentato per la presente convenzione dal Dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Consiglio regionale, via Cavour 2 Firenze,

e

l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Direzione generale, C.F. 80022410486, rappresentato per la presente convenzione dal Direttore generale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'USRT della Toscana, via Mannelli 113 Firenze;

visti:

- lo Statuto della Regione Toscana;
- la l.r. 4/2008 sull'autonomia dell'assemblea legislativa regionale;
- la l.r. 34/2011 con la quale è stato istituito il "Parlamento regionale degli studenti della Toscana";
- la delibera U.P. 81/2011 con la quale è stato approvato il Disciplinare relativo alle modalità di elezione del PRST;
- la delibera U.P. 55/2016 con la quale è stato approvato il Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del PRST
- la delibera U.P. 25/2020 con la quale vengono definite le modalità di svolgimento e validità delle sedute telematiche del Consiglio regionale (e per analogia quelle del PRST);
- il DPCM 11/02/2014, n. 98 (regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che all'articolo 8 disciplina gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale;
- il DPR 08/03/1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) che attribuisce alle istituzioni

scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio;

- la l. 241/1990 che all'art. 15 dispone che: *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

premessato che:

- dall'anno 2000 è stato attivato in Toscana, in collaborazione con le autorità e le istituzioni scolastiche, il progetto “Parlamento degli studenti”, con la funzione di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse del mondo giovanile, con l'obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale;

- l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Direzione generale è impegnato a promuovere iniziative finalizzate a favorire negli studenti la costruzione della consapevolezza della titolarità di diritti e di doveri all'interno della comunità civile, e dell'importanza del loro contributo nei processi di sviluppo democrazia partecipata;

- l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Direzione generale ritiene che il Parlamento regionale degli studenti della Toscana sia un terreno comune di sviluppo delle politiche di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata con il Consiglio regionale e pertanto è fortemente interessato a collaborare alla sua realizzazione;

- le modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento sono state definite puntualmente con il Disciplinare approvato con delibera U.P. 55/2016, mentre per le modalità di elezione rimangono in vigore gli articoli 1, 2 e 5 del disciplinare approvato con delibera U.P. 81/2011;

- le sedute del PRST in modalità telematica o mista sono valide se svolte secondo le disposizioni definite dalla delibera U.P. 25/2000;

- l'esperienza maturata con le convenzioni nel corso dei bienni scolastici precedenti ha permesso di individuare le attività tipiche del Parlamento in termini sia qualitativi che quantitativi, come sinteticamente riportati nel “Programma delle attività e piano finanziario anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 “ (di seguito “piano”) allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. A) tenendo conto della necessità di adottare le misure ritenute più opportune dal mondo della scuola in relazione alle modalità operative;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte necessaria e integrante del presente accordo.

Art. 2 – Finalità

1. Il Consiglio regionale della Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana – Direzione generale collaborano secondo le modalità stabilite nel presente accordo alla realizzazione del programma delle attività di interesse comune del "Parlamento regionale degli studenti della Toscana" (nel seguito PRST) per il biennio parlamentare 2023-2025, corrispondente agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

Art. 3 – Impegni del Consiglio regionale della Toscana

1. Il Consiglio regionale (nel seguito CRT) collabora alla realizzazione del programma di attività del PRST fornendo adeguato supporto tecnico, logistico e organizzativo.

2. Il CRT contribuisce con risorse del proprio bilancio rimborsando le spese sostenute per la realizzazione del programma delle attività del PRST nei limiti del piano previsionale di spesa di cui all'art. 8.

Art. 4 – Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. L'Ufficio Scolastico Regionale (nel seguito USRT) gestisce gli aspetti organizzativi, tecnici e amministrativi connessi alla realizzazione del programma delle attività del PRST di cui all'art. 2 avvalendosi dell'attività di una rete di scuole appositamente costituita ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/1999.

2. L'USRT disciplina e assicura il funzionamento della rete di scuole e individua con proprio atto la scuola capofila della stessa.

Art. 5 – La rete di scuole

1. La rete di scuole (nel seguito RETE) di cui all'art. 4, ai fini della gestione del programma delle attività del Parlamento, realizza per conto dell'USRT, le seguenti attività:

a) supporto organizzativo durante la campagna elettorale nel rispetto di quanto prescritto nel Disciplinare approvato con delibera Ufficio di Presidenza del CRT n. 81/2011;

b) organizzazione del seminario di formazione residenziale;

- c) supporto tecnico durante le sedute del PRST e dei suoi organi nel rispetto di quanto prescritto nel Disciplinare approvato con delibera Ufficio di Presidenza del CRT n. 55/2016;
- d) supporto organizzativo al PRST durante le campagne di sensibilizzazione e di raccordo con altre realtà studentesche e istituzionali;
- e) raccordo con le scuole per favorire il radicamento del PRST all'interno della cultura scolastica, e l'inserimento del PRST nei Piani Triennali di Offerta Formativa (PTOF) delle stesse scuole;
- f) rimborso delle spese sostenute dagli studenti parlamentari durante l'esercizio delle proprie funzioni sulla base dei giustificativi di spesa prodotti dai medesimi;
- g) gestione amministrativa degli incarichi e degli acquisti di beni e servizi necessari e strettamente funzionali al programma delle attività del PRST, nel rispetto delle normative in materia di contabilità pubblica e della disciplina sull'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- h) tempestivo invio delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 6 e redazione della relazione sulle attività effettivamente svolte di cui all'art. 7 anche ai fini della liquidazione del rimborso spese secondo le modalità di cui all'art. 8.

2. La RETE può avvalersi della collaborazione di esperti esterni appositamente reperiti.

3. La RETE comunica al CRT e all'USRT i nominativi e i ruoli dei referenti interni e degli esperti incaricati di seguire i lavori del PRST.

4. La RETE garantisce adeguata informazione e condivisione delle attività con il CRT.

Art. 6 – Comunicazioni sull'attività del PRST

1. La RETE invia al CRT, in tempo utile, le convocazioni delle riunioni e gli inviti relativi agli eventi organizzati.

2. Il CRT ha facoltà di assistere alle attività programmate dal PRST.

3. La RETE nel corso dell'anno scolastico ha cura di trasmettere al CRT i verbali delle riunioni e i resoconti dettagliati degli eventi (organizzati in modo speculare alla suddivisione in attività di cui al programma allegato) anche ai fini della relazione finale di cui all'art. 7 e al ristoro delle spese di cui all'art. 8.

Art. 7 – Relazione sull'attività svolta

1. Ogni anno, al termine dei lavori del PRST, la RETE redige una relazione riepilogativa delle attività svolte, articolata in base al programma delle attività (vedi tabella allegata).

2. Le attività oggetto della relazione devono essere comunicate e documentate ai sensi dell'art. 6.

Art. 8 – Ristoro delle spese

1. Il CRT contribuisce al finanziamento del programma delle attività del PRST con le risorse del proprio bilancio annuale e pluriennale nei limiti del piano previsionale di spesa indicati nella tabella allegata, nella quale sono specificati gli obiettivi minimi di attività richiesti per l'erogazione delle risorse.

2. Le attività del PRST sono classificate per tipologie e per ciascuna di queste il CRT riconosce alla RETE un rimborso spese massimo nel rispetto di quanto previsto dal Piano allegato alla presente convenzione (All. A) per ogni anno parlamentare a copertura di oneri e spese sostenute per lo svolgimento delle attività (quali, a titolo di esempio esemplificativo non esaustivo, rimborsi spese di trasferta, vitto e alloggio, acquisto di beni e servizi, mensa presso il CRT, compensi per incarichi, spese per comunicazione e promozione, ecc.).

La scuola capofila dovrà rendicontare le spese sostenute in un prospetto riepilogativo in cui elencare i costi per natura attestando la regolarità e legittimità delle procedure di spesa e la presenza, agli atti dell'ufficio della scuola cassiera, dei giustificativi di spesa. Il CRT si riserva di fare eventuali ispezioni presso la scuola cassiera per verificare la regolarità dei procedimenti di spesa.

3. Il rimborso spese annuale viene erogato in due quote, una prima dell'insediamento del PRST ed una al termine dei lavori:

- la prima tranche, pari ad euro 13.000,00, a titolo di anticipo entro novembre;
- la seconda ed ultima tranche, nei limiti delle risorse indicate dalla tabella allegata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relazione sulle attività effettivamente svolte con la relativa documentazione di cui all'art. 7, nonché del rendiconto spese per natura corredato dalla attestazione di regolarità e legittimità della spesa di cui al precedente punto 2.

4. Il rimborso viene riconosciuto, per ogni tipologia di attività, nella misura indicata al Piano allegato alla presente convenzione (All. A) al raggiungimento degli obiettivi minimi di attività indicati dalla stessa tabella e risultanti dalla documentazione di cui all'art. 6 e dalla relazione di cui all'art. 7.

Il valore assegnato ad ognuno degli obiettivi come indicato nel Piano allegato indica l'importo massimo rimborsabile per ciascuno di essi. L'importo del rimborso effettivamente erogato

dipenderà dalle spese effettivamente rendicontate come stabilito al precedente comma 2. Si stabilisce che le spese sostenute e trasversali/comuni a più attività indicate nella tabella allegata, verranno imputate/ripartite ad ogni attività indicata nella tabella allegata con criteri individuati a cura della scuola cassiera.

5. Gli importi anticipati e relativi ad attività non svolte o non correttamente rendicontate dovranno essere restituiti al CRT secondo i termini di legge.

Art. 9 – Norme di applicazione dell'art. 8

1. Le parti convengono che, ai fini di una efficace gestione delle risorse finanziarie, i rimborsi spese di cui all'art. 8 siano riconosciuti dal Consiglio regionale direttamente alla scuola capofila della RETE secondo le modalità di cui al medesimo art. 8 e che la stessa scuola trasmetta le comunicazioni di cui all'art. 6, la relazione di cui all'art. 7 e il rendiconto di cui all'art. 8 direttamente al Consiglio regionale.

Art. 10 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti fino al 31 agosto 2025, e potrà essere rinnovata con apposito atto.

2. Qualora una delle parti per gravi motivi, debitamente documentati, o per causa di forza maggiore, decida di sospendere temporaneamente o di interrompere prima del termine la presente convenzione, ne dà comunicazione all'altra parte contraente con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, laddove il CRT fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 12 – Registrazioni e spese

1. La presente convenzione è registrata a tassa fissa in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986 a spese della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il CRT della Toscana

Il dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi, Rappresentanza e Cerimoniale.
Servizi di supporto

Per l'USR per la Toscana – Direzione generale

Il Direttore Generale